



# COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI ARZANA P

Prot.0006492/2013

Registrazione del 30/10/2013 ore 10:27

Classificazione: 2. 1. 0



ARZANA li, 30/10/2013

Oggetto: trasmissione ordinanza sindacale n. 23 e n. 24 del 28.10.2013 di: sospetto focolaio Carbonchio Sintomatico nell'Azienda del Sig. Deiana Giuseppe e di zona infetta Carbonchio Sintomatico.

ALL' ASSESSORATO REGIONALE  
IGIENE E SANITA'  
CAGLIARI

ALL'AZIENDA U.S.L. N.4  
LANUSEI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI  
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-  
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-  
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-  
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-  
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-  
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLbia;  
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;  
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

SIG. DEIANA GIUSEPPE  
VIA FRANCIA N.7

Per conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmette copia delle ordinanze sindacali di cui all'oggetto.

L'agente di Polizia Municipale  
(Maria Luisa Scudu)

COMUNE DI USSASSAI

Prot.0003389/2013

Registrazione del 06/11/2013 ore 10:23

Classificazione: 9. 3. 0



A



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA Ogliastra

Prot. n. 5433 del 28/10/2013  
Ordinanza n. 23**IL SINDACO**

VISTA la comunicazione della A.S.L. N. 4 di Lanusei dalla quale risulta che è vi è il sospetto di un focolaio di CARBONCHIO SINTOMATICO nell'allevamento della specie BOVINA presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località ARZANA agro del comune di ARZANA identificata col numero IT002NU008 di cui è rappresentante legale la signora DEIANA GIUSEPPE nata a ARZANA, 25 DICEMBRE 1954 e residente in ARZANA VIA FRANCIA N. 7;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

**ORDINA**

L'applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata in località ARZANA agro del comune di ARZANA identificata col numero IT002NU008 di cui è rappresentante legale il signor DEIANA GIUSEPPE nato a ARZANA, 25 DICEMBRE 1954 e residente in ARZANA VIA FRANCIA N. 7, delle seguenti misure :

- a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
  - 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
  - 2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinsettanti;
  - 3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
  - 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
  - 5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
  - d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
  - e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
  - . Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

**IL SINDACO**

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA Ogliastra

Prot. n. 6434 del 28/10/2013  
Ordinanza n. 24

COMUNE DI USSASSAI

Prot.0003389/2013

Registrazione del 06/11/2013 ore 10:23  
Classificazione: 9. 3. 0

A

## IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Azienda U.S.L. N. 4 di Lenusei dalla quale risulta che è stato accertato un focolaio di CARBONCHIO SINTOMATICO nell'allevamento della specie BOVINA presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località ARZANA agro del comune di ARZANA identificata col numero IT002NU008 di cui è rappresentante legale il signor DEIANA GIUSEPPE nato a ARZANA, 25 DICEMBRE 1954 e residente in ARZANA via VIA FRANCIA N. 7;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

## ORDINA

Per un raggio di due Km attorno all'azienda zootecnica sopra descritta, il territorio di questo Comune è dichiarato zona infetta da CARBONCHIO SINTOMATICO. Entro i limiti territoriali della predetta zona si applicano le seguenti misure:

- Censimento di tutti gli animali esistenti nella zona ed appartenenti alle specie sensibili al CARBONCHIO SINTOMATICO;
  - Apposizione nei confronti della zona infetta di tabelle con scritto "Zona infetta da CARBONCHIO SINTOMATICO";
  - Divieto di trasferire, fuori dalla zona infetta, animali recettivi all'infezione e qualsiasi materiale vettore dell'agente patogeno: foraggio, lana, letame, ecc.,
  - Divieto di introdurre nella zona infetta animali recettivi;
  - Divieto di contatto del personale di custodia degli animali malati con altri animali recettivi alla malattia;
  - Divieto di abbeverare gli animali di cui sopra in corsi d'acqua o vasche con essi comunicanti;
  - Divieto di utilizzazione del latte degli animali ammalati;
  - Il permesso di spostamento degli animali fuori dalla zona infetta a scopo di macellazione e per esigenze di pascolo, verrà concesso dal sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 14 e 15 del D.P.R. 320/54;
  - Obbligo di trattamenti immunizzanti per gli animali esposti a pericolo di contaminazione;
  - ) divieto dell'utilizzo del latte degli animali malati o sospetti;
  - g) attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche;
  - h) divieto della macellazione degli animali ammalati o sospetti nonché l'esecuzione di operazioni cruenti; il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 10 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.
- Divieto dello scuoilamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del DPR320/54.

- Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO



LOC. MATTARANU



